REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

R.G.: 110/2011
Cron. 1521/13
Rep. CV 1668/13

12 AGO 2013

LA CORTE DI APPELLO DI TORINO – PRIMA SEZIONE CIVILE – COMPOSTA DAGLI ILLUSTRISSIMI SIGNORI MAGISTRATI:

DOTT. GRIMALDI LUIGI **PRESIDENTE**

DOTT.SSA MAZZITELLI CATERINA CONSIGLIERE RELATORE

DOTT. STALLI GIACOMO **CONSIGLIERE**

HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE

SENTENZA

Oggetto: Intermediazione finanziaria (S.I.M.) – contratti di borsa.

nella causa civile d'appello R.G. n. 110/2011

PROMOSSA DA

[redacted], nato a Salerno il 1° marzo 1950, codice fiscale [redacted], [redacted], nata a Gonnesa (CA) il 4 gennaio 1948, residenti in Settimo Torinese (TO), Via Galileo Ferraris n° 27, elettivamente domiciliati in Torino, Via Magenta n° 36, presso lo studio legale dell'avv. Sebastiano ZUCCARELLO che li rappresenta e difende come da delega del 10 gennaio 2011 a margine dell'atto di citazione in appello

APPELLANTI

CONTRO

[redacted], con sede in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n° 8, partita I.V.A. 03034840169, in persona del

Firmato Da: RUSCAZIO MARIA STEFANIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 9bcc6

procuratore speciale dott. Marco Cortinovis, elettivamente domiciliata in Torino, Via Amedeo Peyron n° 47, presso lo studio legale dell'avv. Alessandro DAFFARA che la rappresenta e difende anche disgiuntamente con l'avv. Luca ZITIELLO del Foro di Milano come da procura del 13 luglio 2007 a margine della comparsa di costituzione di primo grado

APPELLATA

UDIENZA COLLEGIALE: 23 APRILE 2013

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per gli appellanti:

"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, riformare in toto la sentenza impugnata n. 905/10 pronunciata dal Tribunale di Torino in data 22.01.2010 e depositata in data 09.02.2010 ed in accoglimento del presente appello:

Nel merito

In via principale

- Riconoscere e dichiarare la nullità, per i motivi indicati in atti, delle operazioni di acquisto dei titoli Argentina 9,25% 99/02 avvenute in data 15 ottobre 2001 e 25 ottobre 2001 e conseguentemente dichiarare tenuta e condannare la Banca Popolare di Bergamo s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Bergamo Piazza Vittorio Veneto 8, alla restituzione della somma di € 16.299,43, oltre alle spese di commissione interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data delle operazioni sino al saldo, o altra somma che si riterrà di giustizia.

In via alternativa

Firmato Da: RUSCAZIO MARIA STEFANIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 9bcc6

- Accertare la responsabilità della Banca appellata e conseguentemente condannare la Banca Popolare di Bergamo s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto 8, al pagamento a titolo di risarcimento del danno della somma di € 16.299,43 ovvero della diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre alle spese di commissione, interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data delle operazioni sino al saldo.

In ogni caso:

Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA, CPA e contributo forfettario ex art. 15 L.P., da distarsi a favore del difensore antistatario."

Per l'appellata:

"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, *contrariis rejectis*, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, previa integrale conferma della sentenza n. 910/2010 del Tribunale di Torino, Giudice estensore Dott.ssa Grillo, così provvedere:

IN VIA PRINCIPALE

- Rigettare tutte le domande formulate dai Sig.ri [redacted] in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa.
- Con vittoria di spese diritti ed onorari anche del secondo grado di giudizio.

IN VIA SUBORDINATA

Firmato Da: RUSCAZIO MARIA STEFANIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 9bcc6

- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di nullità formulata dagli attori, condannare i Sig.ri Puddu e Guiot Font, come effetto naturale della pronuncia di nullità, a restituire alla Banca i titoli oggetto del presente giudizio;
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di risoluzione per inadempimento ex adverso formulata e di conseguente condanna della Banca al risarcimento del danno e di restituzione delle somme versate dagli attori per l'acquisto dei titoli obbligazioni per cui è causa, condannare i medesimi alla restituzione alla Banca dei titoli acquistati;
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria proposta in via alternativa dagli attori, escludere il risarcimento o limitarlo per le ragioni esposte in narrativa."

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, notificato in data 17.05.2007, [redacted] e [redacted] convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Torino la [redacted], chiedendo la declaratoria di nullità e/o risoluzione delle operazioni di investimento in titoli Argentina 9,25% dai medesimi effettuata nell'ottobre 2001, nonché l'accertamento dell'inadempimento rispetto alle norme di cui al TUF e al Regolamento Consob n. 11522/1998, con contestuale condanna al pagamento, a titolo restitutorio e/o risarcitorio, del capitale investito, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Gli attori allegavano: che essi esponenti in data 15.10.2001 avevano sottoscritto il contratto di deposito titoli a custodia e amministrazione n.

Firmato Da: RUSCAZIO MARIA STEFANIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 9bcc6

[redacted] e che mancava il contratto "quadro" necessario per i servizi di intermediazione bancaria; che essi deducenti non avevano mai investito i propri risparmi ed erano privi di esperienza in campo finanziario; che pertanto il loro obiettivo era teso alla conservazione dei risparmi; e che sempre nello stesso incontro e successivamente in data 25.10.2001 i risparmi deli attori erano stati impiegati, senza alcuna diversificazione, nell'acquisto dei titoli "Argentina"; che, stante l'inesistenza del contratto "quadro" gli ordini si dovevano ritenere nulli; che la banca non aveva fornito le informazioni dovute e che si trattava di operazioni inadeguate per il profilo degli investitori.

L'Istituto bancario, costituitosi in giudizio, contestava gli assunti avversari, assumendo: che il contratto-quadro era stato stipulato e che sul punto erano comprobanti i doc. n. 2) e 23), quest'ultimo depositato in corso di causa; che erano riscontrabili i requisiti, inerenti al contenuto del contratto-quadro e prescritti dall'art. 30 Regolamento Consob; che le informazioni erano state date tramite il personale dipendente della Banca; che era stata segnalata l'inadeguatezza delle operazioni e che non era ravvisabile il necessario nesso etiologico.

In corso di causa si procedeva all'escussione dei testi [redacted].

Con sentenza emessa in data 09.02.2010 il Tribunale rigettava le domande avanzate dagli attori ponendo a loro carico le spese di lite.

Segnatamente il Tribunale assumeva: che la produzione documentale della Banca in corso di causa si doveva ritenere tempestiva avendo avuto riguardo al tenore delle contestazioni avversarie; che il contratto-quadro si doveva intendere perfezionato, posto che con la sottoscrizione del doc. n. 2) gli

Firmato Da: RUSCAZIO MARIA STEFANIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 9bcc6

attori avevano dato atto di aver preso conoscenza delle condizioni generali riportate nel doc. n. 23); che non rilevava la mancata sottoscrizione specifica delle singole clausole riportate nelle predette condizioni generali; che in dette condizioni vi erano i requisiti essenziali del contratto di intermediazione finanziaria contemplati dall'art. 30 del Regolamento Consob vigente; che i testi [redacted] avevano riferito di aver fornito agli appellanti idonee informazioni; che, fatta eccezione per la prima fase relativa alla negoziazione al di fuori dei mercati regolamentati, non ricorreva per la Banca l'obbligo di consegnare la circolare emessa dallo Stato emittente; quanto all'asserita inadeguatezza delle operazioni, oggetto di causa, che il portafoglio degli investitori, i quali avevano già acquistato titoli Olivetti, obbligazioni della Banca Brignone e bond della Romania, denotava in capo agli stessi una conoscenza media dei titoli; che negli ordini era stata segnalata l'inadeguatezza delle operazioni e che ciò era sufficientemente garantista, non trattandosi di clausola contrattuale, specificamente da approvarsi ex art. 1469 bis c.c., implicante esonero della responsabilità della Banca.

Con atto, notificato in data 14.01.2011, [redacted] proponevano appello avverso tale sentenza, chiedendone la riforma, con contestuale accoglimento delle conclusioni assunte in primo grado, ed assumendo: quanto al contratto generale di negoziazione, che l'art. 23 TUF imponeva la forma scritta ad substantiam, mentre l'art. 30 del Regolamento Consob indicava il contenuto del contratto; che il documento avversario sub. n. 2) era una semplice scheda anagrafica e che le condizioni generali, riportate nel doc. avversario sub. n. 23, non erano riportate sul retro del doc.

Firmato Da: RUSCAZIO MARIA STEFANIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 9bcc6

n. 2), come invece scritto nel frontespizio, implicante l'accettazione da parte degli investitori delle predette condizioni generali; che la produzione in corso di causa del doc. n. 23) non si poteva ritenere tempestiva posto che già con l'atto di citazione era stata contestata l'inesistenza del contratto-quadro; che il doc. n. 2) non racchiudeva in sé gli elementi necessari del contratto, quali quelli relativi all'indicazione dei servizi, alla determinazione della durata del periodo di validità del contratto ed alle modalità di trasmissione degli ordini; che in ogni caso la sottoscrizione degli investitori ex art. 1341 c.c. non si poteva ritenere valida in manza dell'indicazione espressa delle condizioni generali e delle singole clausole negoziali; che comunque non era giustificato il rigetto della domanda risarcitoria, posto che in mancanza di pregresse operazioni di investimento, la segnalazione sui singoli ordini dell'inadeguatezza della singola operazione valeva quale confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c.; che non era stata conferita alcuna espressa autorizzazione da parte degli esponenti e che pertanto le operazioni si dovevano ritenere inadeguate ex art. 29 del Regolamento Consob sia sotto il profilo oggettivo sia sotto il profilo soggettivo; che in ogni caso non era stata fornita idonea informazione, non essendo pienamente attendibile la deposizione resa dal teste [redacted], avendo costui reso dichiarazioni contraddittorie; che secondo l'art. 23 TUF l'onera probatorio incombeva sulla Banca e che ricorreva altresì il nesso causale da individuarsi nella regolarità concausale; e infine che la quantificazione del danno era da ricollegarsi alla perdita patrimoniale subita dagli appellanti.

Parte appellata, costituitasi in giudizio, ribadiva le difese già svolte, instando per il rigetto dell'appello avversario.

Firmato Da: RUSCAZIO MARIA STEFANIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 9bcc6

Dopo la precisazione delle conclusioni la Corte, assegnati i termini di legge per il deposito degli atti difensivi finali, tratteneva la causa a decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La principale problematica di causa attiene all'accertamento della sussistenza o meno del cosiddetto contratto-quadro ovvero del contratto generale di negoziazione.

Ovviamente tale indagine dev'essere svolta tenendosi conto dell'indispensabile requisito della forma scritta *ad substantiam* imposto dall'art. 23 del testo unico sulle operazioni di intermediazione finanziaria.

A questo riguardo occorre dissipare qualsivoglia dubbio sulla tempestività o meno della produzione in giudizio da parte della banca appellata del doc. n. 23).

Tale documento, racchiudente le condizioni generali di contratto, rappresenta un documento indispensabile ai fini del decidere e in quanto tale ammissibile nel presente grado di giudizio ex art. 345 terzo comma cpc.

Superato detto ostacolo procedurale, devono essere esaminati ai fini della valutazione dell'avvenuta stipula del contratto i doc. di parte appellata sub n. 2) e n. 23).

Il primo documento riporta nel frontespizio il luogo e la data di stipula (15 ottobre 2001) e la dicitura relativa al contratto per la negoziazione, il collocamento, la ricezione e la trasmissione di ordini su strumenti finanziari n. 25).

In tale documento i due investitori danno atto di aver ricevuto la consegna del documento sui rischi generali degli investimenti previsto dal regolamento Consob, di non aver ritenuto di fornire alla banca le

Firmato Da: RUSCAZIO MARIA STEFANIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 9bcc6

informazioni richieste circa la loro situazione finanziaria e i propri obiettivi di investimento, conferendo contestualmente incarico alla banca di negoziare strumenti finanziari secondo gli ordini impartiti, di sottoscrivere gli strumenti finanziari in sede di collocamento e/o distribuzione di cui agli ordini, di ricevere e trasmettere gli ordini impartiti e di prendere atto della possibilità di operare disgiuntamente per ciascuno dei cointestatari del rapporto intestato a più soggetti.

Nel documento in questione gli odierni appellanti prendono atto altresì che un esemplare del contratto completo della scheda riportante le condizioni generali viene rilasciato debitamente sottoscritto dai soggetti abilitati a rappresentare la banca; prendono atto altresì che l'incarico sarà regolato dalle condizioni generali di contratto riportate sul retro.

La sottoscrizione degli appellanti è stata poi apposta un duplice livello, con riferimento alla dichiarazione di approvare specificamente ai sensi dell'art. 1341 secondo comma del codice civile talune delle clausole delle condizioni generali quale quella relativa alla revoca, modifica, rinuncia e cessazione della facoltà di rappresentanza, quella relativa all' approvazione tacita della documentazione delle operazioni eseguite, quella relativa al recesso dal contratto, quella relativa alle modifiche del contratto e quella relativa al foro competente.

Il documento n. 23) riporta le condizioni generali di contratto, pacificamente non riportate sul retro del documento n. 2), relative al conferimento degli ordini, all'esecuzione degli ordini, alla garanzia relativa alle operazioni richieste, al conflitto di interessi, alla variabilità del valore degli investimenti effettuati, agli strumenti finanziari non ammessi alle

Firmato Da: RUSCAZIO MARIA STEFANIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 9bcc6

negoziazioni in mercati regolamentati, alla vendita allo scoperto, alle operazioni aventi ad oggetto strumenti derivati o warrant, al deposito di strumenti finanziari e regolamento contabile, alla cointestazione del rapporto, alle cause di cessazione della facoltà di rappresentanza, alla cointestazione del rapporto con facoltà disgiunta, a commissioni e spese, alla documentazione delle operazioni eseguite, alla durata del contratto, alle modifiche al contratto, all'invio di comunicazioni, alla legge applicabile e al foro competente.

Il documento n. 23) non riporta la sottoscrizione dei due contraenti, attuali appellanti.

Questa è la situazione prettamente documentale da valutarsi.

Non v'è dubbio che il contratto scritto debba racchiudere in sé tutta la regolamentazione negoziale che, in quanto tale, deve rivestire la predetta forma prevista *ad substantiam*.

In tale ottica la contestualità delle clausole negoziali scritte è essenziale e costituisce la riprova dell'unitarietà del negozio.

A ciò si aggiunga che non v'è chi non veda che la forma scritta richiede l'adesione, mediante sottoscrizione del contraente, essendo l'accettazione di entrambe le parti requisito essenziale per il riscontro di un contratto stipulato mediante forma scritta.

Dette considerazioni generali, costituenti principi basilari del nostro ordinamento, impediscono di ritenere valido il contratto stipulato mediante la sottoscrizione del documento n. 2).

Tale documento non riporta i requisiti essenziali prescritti dall'articolo 30 del Regolamento Consob vigente, quali quelli indicati nell'atto di appello e

Firmato Da: RUSCAZIO MARIA STEFANIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 9bcc6

riassunti nello svolgimento del processo, requisiti che si riscontrano, per l'inverso, nelle disposizioni dettagliate contenute nelle condizioni generali di contratto elencate nel documento n. 23).

Tali condizioni peraltro non sono riportate sul retro del documento n. 2).

A ciò si aggiunga che il documento n. 23), ancorché separato, non reca la sottoscrizione degli investitori, ragion per cui non si può ritenere raggiunta la prova della condivisione in forma scritta da parte degli stessi del contenuto negoziale indicata.

A nulla vale contrapporre l'attestazione, contenuta nel doc. n. 2),resa dagli investitori dell'avvenuta presa di cognizione delle condizioni generali non riportate nello stesso contesto.

Tale dicitura, pur costituendo in ipotesi un supporto probatorio in relazione ad una presa di coscienza, non sostituisce l'essenzialità, richiesta dalla necessaria adozione della forma scritta, della sottoscrizione da parte del contraente del contenuto negoziale essenziale del contratto, rappresentato per l'appunto dalle predette condizioni generali.

Anche le annotazioni svolte dagli appellanti, circa l'invalidità della sottoscrizione specifica ed art. 1341 codice civile in mancanza dell'indicazione dello stesso contesto documentale delle clausole oggetto di specifica approvazione, sono indubbiamente corrette, anche se, in concreto, non rivestono valenza nell'ambito del processo in considerazione del fatto che non si dibatte alla validità di una di dette clausole.

Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, non si può assumere la validità del contratto, per mancanza della necessaria forma scritta, non essendo idoneo di per se solo il doc. n. 2) in mancanza

Firmato Da: RUSCAZIO MARIA STEFANIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 9bcc6

dell'inclusione nello stesso delle condizioni generali riportate nel doc. n. 23) peraltro non sottoscritto dagli investitori.

Assunta tale conclusione è conseguenziale la declaratoria della nullità dei singoli ordini di investimento, esito, quest'ultimo, che preclude la disamina delle ulteriori questioni dibattute in causa in relazione alle pretese risarcitorie avanzate dagli odierni appellanti.

Ulteriore corollario è la condanna dell'istituto bancario appellato alla restituzione della somma complessiva pari ad € 16.229,43, equivalente all'importo complessivo investito nelle singole operazioni, oltre interessi legali, sui singoli importi, a decorrere dalle date delle singole operazioni, sino al saldo.

Trattandosi di debito di valuta non è riconoscibile la rivalutazione monetaria; né, peraltro, è stato allegato o comprovato un maggior danno ex art. 1224 II comma c.c. per il ritardo nella restituzione dell'anzidetta somma.

L'esito della causa comporta che, secondo il criterio generale della soccombenza, si pongano a carico di parte appellata le spese di entrambi i gradi del giudizio, liquidate, tenuto conto dello scaglione sino ad € 25.000,00 e avuto riguardo al valore medio di liquidazione, quanto al primo grado, in complessivi € 2.100,00, di cui € 550,00 per la fase di studio, € 300,00 per la fase introduttiva, € 550,00 per la fase istruttoria ed € 700,00 per la fase decisoria e, quanto al secondo grado, in complessivi € 1.860,00, esclusa la fase istruttoria e incluso l'aumento del 20% prescritto per il grado d'appello, oltre agli oneri accessori ex lege.

PQM

Firmato Da: RUSCAZIO MARIA STEFANIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 9bcc6

La Corte d'appello di Torino,

ogni contraria istanza ,eccezione e deduzione disattesa,

definitivamente pronunciando;

in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 22/01/2010, dichiara la nullità delle operazioni di acquisto dei titoli Argentina avvenute in data 15/10/2001 e 25/10/2011 e condanna la [redacted] spa alla restituzione della somma di € 16.229,43, oltre agli interessi legali, sui singoli importi, dalle date delle singole operazioni sino al saldo;

condanna la Banca [redacted] spa a rimborsare a [redacted] le spese di entrambi i gradi del giudizio, liquidate, quanto al primo grado, in complessivi € 2.100,00, e, quanto al secondo grado, in complessivi € 1.860,00, oltre Iva e Cpa, spese di registrazione della sentenza e successive occorrende.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 19/07/2013 dalla Sezione Prima Civile della Corte d'Appello di Torino.

Il Presidente

Dott. Luigi Grimaldi

Il Consigliere est.

Dott.ssa Caterina Mazzitelli

Direttore Amministrativo
RUSCAZIO dr.ssa Maria Stefania

DEPOSITATA nella Cancelleria della Corte d'Appello di Torino li 12 AGO 2013

Il Direttore Amministrativo
RUSCAZIO dr.ssa Maria Stefania

RILASCIATA in Cancelleria
in data 30/12/2013 il Cancelliere

Firmato Da: RUSCAZIO MARIA STEFANIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 9bcc6